

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGGIA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Presentata il 10 novembre 1988

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi più che mai è avvertita la mancanza, nel momento della discussione e applicazione delle leggi, della voce dei più di cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero. Ci sembra quindi costruttivo ricercare la costituzione di un organismo rappresentativo dell'emigrazione che ne esprima gli orientamenti ai più alti livelli.

Tale organismo, eletto dai Comitati dell'emigrazione Italiana (COEMIT) e dalle associazioni di nostri connazionali operanti da più di tre anni nelle circoscrizioni consolari, dovrebbe contribuire alla elaborazione delle leggi che interessano l'emigrazione attraverso la comunicazione al Parlamento di pareri e osservazioni sui provvedimenti in discussione, tali da ampliare l'angolo visuale del legislatore.

Non ci è sembrato sufficiente dare all'organismo di cui si propone l'istituzione il semplice compito di avanzare proposte al Governo, limitandone quindi gli interventi alla pura sfera esecutiva, ma quello di poter ascoltare la voce degli italiani all'estero nel momento in cui si prendono le decisioni politiche, e non soltanto quando tali decisioni debbono essere attuate.

La proposta di istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero viene a colmare peraltro la lacuna dovuta alla fine del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), scaduto il 31 dicembre del 1976 e mai più rinnovato.

Il nuovo organismo, dato il tipo di elezione proposto, rappresenta il veicolo per far confluire il massimo di partecipa-

zione delle nostre collettività all'estero alla soluzione dei loro problemi, ed è stato unanimamente sollecitato dagli stessi nostri connazionali in occasione delle recenti preconferenze continentali preparatorie alla seconda conferenza nazionale dell'emigrazione.

In particolare, un incisivo potere d'intervento è riconosciuto al Consiglio dall'articolo 3, che stabilisce norme di stretta collaborazione con il Governo nell'adozione di provvedimenti amministrativi o regolamentari attinenti all'emigrazione, e dall'articolo 4, che attribuisce al Consiglio il diritto di ottenere dalle pubbliche amministrazioni ogni informazione sulle materie di sua competenza.

L'articolo 5 risolve, in maniera che ci sembra ponderata, tre essenziali problemi. Anzitutto quello delle proporzioni fra membri eletti all'estero e rappresentanti delle forze politiche, sindacali e associazionistiche centrali: la proporzione di 75 rappresentanti diretti degli italiani all'estero rispetto ai 43 esponenti delle varie forze interessate, in Italia, ai problemi dell'emigrazione ci è apparsa rappresentare un equo punto di equilibrio, anche tenendo conto della necessità di non sorpassare quel limite globale di membri oltre il quale si andrebbe a scapito dell'efficienza. In secondo luogo si è cercato di risolvere, bilanciando le molteplici e tutt'altro che univoche esigenze, il problema della distribuzione dei 43 posti riservati alle rappresentanze « interne ». È sembrato in questo campo opportuno portare sulla stessa base numerica (9) le rappresentanze dei partiti politici, delle

grandi associazioni nazionali di emigrazione e, dei sindacati e dei patronati maggiormente rappresentativi. Assegnata un'adeguata rappresentanza alle regioni, si sono distribuiti gli altri posti secondo criteri intesi ad assicurare il più efficace concorso di capacità tecniche o specialistiche.

I dieci anni di esperienza del Comitato consultivo degli italiani all'estero hanno dimostrato la grande opportunità e necessità di contatti fra i membri eletti dell'organo rappresentativo e le collettività rappresentate. Ma quell'esperienza ha altresì dimostrato come, a parte altre difficoltà di ordine vario, l'elemento finanziario costituisca un grave limite all'instaurazione e sviluppo di tali contatti. Si è pertanto previsto all'articolo 13 un rimborso forfetario per facilitare ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero l'assolvimento dei loro compiti di istituto ed in particolare i contatti con le varie collettività dislocate nel Paese di impiego.

Con i già istituiti Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT), la recente approvazione dell'anagrafe e censimento degli italiani all'estero e con la presente proposta che sottoponiamo al Parlamento che ci auguriamo vorrà approvarla, avremo fornito agli italiani sparsi per il mondo e che nella maggioranza si sentono ancora strettamente legati alla Patria, gli strumenti per essere artefici dei loro destini che con il voto nelle elezioni politiche in Italia li riporterà ad essere parte integrante della Nazione, cittadini a pieno titolo partecipi a tutti gli effetti della vita politica e sociale del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. Il CGIE ha come fine di contribuire a mantenere e sviluppare il collegamento degli Italiani all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro quanto in patria, e di agevolarne il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accoglimento, e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

ART. 2.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, tenendo presente lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) elaborare una relazione biennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale sono valutati gli eventi del biennio e sono tracciate prospettive ed indirizzi per il biennio successivo.

ART. 3.

1. Il CGIE esprime il proprio parere sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) programmi radiotelevisivi per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. A nome del Governo, i pareri sono richiesti dal Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio su disegni di legge di iniziativa governativa sono comunicati alle Camere entro 30 giorni dalla presentazione dei disegni di legge stessi. Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di propria competenza, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

3. I pareri richiesti al Consiglio generale degli Italiani all'estero debbono essere espressi entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente del Consiglio ha facoltà di chiedere una proroga.

4. Il Consiglio trasmette, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli. Nella comunicazione deve essere fatta menzione anche dell'eventuale parere discordante della minoranza del Consiglio. In caso di

motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 10.

ART. 4.

1. Il CGIE su richiesta delle Camere o del Governo, o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

2. Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministri competenti.

ART. 5.

1. Il CGIE è composto da 119 membri dei quali 75 in rappresentanza delle comunità italiane a l'estero e 43 nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I 75 membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15, nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui siano da eleggere più di due membri può anche essere proposta la candidatura di persone che siano sprovviste, al momento delle elezioni, della cittadinanza italiana, purché esse l'abbiano precedentemente posseduta oppure siano discendenti di primo o secondo grado di cittadini italiani ed abbiano il diritto di riacquistare o ottenere la cittadinanza e abbiano concretamente

operato a favore della comunità italiana del Paese di residenza.

5. I membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) nove dalle associazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;

b) nove dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) sette in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza Stato-regioni istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 1983;

e) cinque esperti, rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri, uno dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

g) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

h) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri;

i) uno dal centro studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione maggiormente rappresentativo.

6. È membro di diritto del Consiglio il segretario del Comitato interministeriale per l'emigrazione.

ART. 6.

1. La carica di membro del CGIE è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale.

2. I membri del CGIE rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti o riconfermati.

3. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero — quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero — qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

ART. 7.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, senza diritto di voto i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

d) un esperto designato dalla RAI-TV;

e) tre esperti designati dalle confederazioni nazionali delle cooperative maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

f) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, senza diritto di voto, sino a 20 personalità interessate ai problemi in discussione, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione

del CGIE ai presidenti delle due Camere, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare delegazioni per assistere alle sedute.

ART. 8.

1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni. Non possono essere indette più di due riunioni per esercizio finanziario.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il Consiglio esamina ed approva la relazione biennale sui problemi e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera c) dell'articolo 2 nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengono sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il Consiglio può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nell'acclusa tabella ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Le riunioni del Consiglio si tengono a Roma e sono pubbliche, salva diversa decisione del Comitato di presidenza.

ART. 9.

1. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o in sua assenza dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunità italiane all'estero.

2. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente da lui delegato.

ART. 10.

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da dieci membri dei quali un vicepresidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità all'estero.

2. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vicepresidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce sei volte all'anno, di cui due volte in concomitanza con le riunioni del Consiglio.

4. Il Comitato di presidenza cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione biennale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del Consiglio il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 7, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

7. Il Comitato di presidenza riferisce al Consiglio sull'attività svolta.

ART. 11.

1. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2. I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica amministrazione all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

ART. 12.

1. I membri del Consiglio rappresentanti le comunità all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Comitati dell'emigrazione italiana costituiti nei paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del Consiglio debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13.

ART. 13.

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni i membri del Consiglio possono richiedere notizie e chiarimenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari.

2. Ai membri estranei all'amministrazione statale, per la partecipazione alle riunioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 12, comma 2, e 16, competono il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per le missioni ordinarie effettuate in territorio nazionale dai dipendenti statali dell'ottava qualifica funzionale. Inoltre, è attribuita ad ogni membro del Consiglio, fatta eccezione dei membri del Governo e dei funzionari dello Stato, una indennità annuale forfet-

taria nella misura lorda di lire 2.500.000 per i residenti all'estero e di lire 1.000.000 per i residenti in Italia.

ART. 14.

1. I membri di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono eletti dai rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell'annessa tabella, e dai rappresentanti delle associazioni operanti da almeno tre anni nella circoscrizione consolare e iscritte al registro consolare delle associazioni italiane, secondo le modalità previste dalle norme di attuazione di cui all'articolo 18.

2. Qualora in un Paese i Comitati per l'emigrazione italiana non siano costituiti in tutte le circoscrizioni consolari di prima categoria, il competente ufficio consolare promuove, nelle circoscrizioni residuali, opportune forme di consultazione della comunità ivi residente al fine di designare quattro rappresentanti di detta comunità che partecipino all'elezione dei membri del CGIE secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. L'elezione dei membri del CGIE avviene secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione di cui all'articolo 18.

ART. 15.

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comitati dell'emigrazione italiana le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella annessa alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese.

ART. 16.

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei 75 membri del CGIE eletti

dalle comunità all'estero, si provvede alla sostituzione entro 60 giorni con la nomina dei primi non eletti di ogni lista secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del quadriennio per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

ART. 17.

1. Le spese per il funzionamento delle segreterie e quelle relative al CGIE, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori della sede dove si tiene la riunione, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni annue, si provvede per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando integralmente l'accantonamento alla voce « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero ».

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione, che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei 75 membri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e per le designazioni dei membri di cui all'articolo 5, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvede ove occorra, alla revisione della tabella allegata, con decreto del Ministro degli affari esteri.

ART. 19.

1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

2. È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976. n. 64.

TABELLA A.
(articolo 5)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI MEMBRI DEL CGIE

ORGANICO DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO.

Europa:

Austria	1
Belgio	4
Francia	4
Germania Federale	6
Gran Bretagna	3
Grecia	1
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	2
Spagna	1
Svezia	1
Svizzera	5
	<hr/>
<i>Totale Europa . . .</i>	30

Africa:

Algeria	1
Nigeria	1
Egitto	1
Sud Africa	2
	<hr/>
<i>Totale Africa . . .</i>	5

America del Nord:

Canada	5
USA	5
Messico	1
	<hr/>
<i>Totale America del Nord . . .</i>	11

Segue: TABELLA A.

America del Sud:

Argentina	9
Brasile	5
Cile	2
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	1
Venezuela	4

Totale America del Sud . . . 23

Oceania:

Australia	5
-----------------	---

Totale Oceania . . . 5

Asia:

Arabia Saudita	1
----------------------	---

Totale Asia . . . 1

Totale generale . . . 75